

## **REGOLAMENTO REGIONALE 18 DICEMBRE 2023, N.3**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2018, N. 1  
RECANTE “ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA  
DELLA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA  
DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE  
NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE  
REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11”**

*L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO*

*con delibera n. 145 del 21 novembre 2023*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA*

*con decreto n. 189 del 14 dicembre 2023*

*il seguente regolamento:*

### *Articolo 1*

#### *Inserimento dell’art. 32 bis nel Regolamento Regionale n. 1 del 2018*

1. Dopo l’articolo 32 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 è inserito il seguente articolo:

### *Art. 32 bis*

#### *Attività di acquacoltura nelle acque interne*

1. *La Giunta regionale, con propria deliberazione approva apposite Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l’acquacoltura, armonizzandole, per quanto possibile, con le analoghe previsioni normative stabilite per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 con particolare riguardo a quanto previsto in materia di limiti all’estensione delle concessioni, alla durata delle stesse, alle modalità di gestione, ai tempi di raccolta e semina, al numero di addetti necessario in rapporto alle superfici oggetto di concessione e ai criteri di priorità nell’assegnazione che devono valorizzare le ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda di concessione.*
2. *La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui è eventualmente possibile l’esercizio dell’attività di acquacoltura, compatibilmente agli altri usi dei singoli invasi e a condizione che l’attività non sia potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l’esercizio della stessa attività di acquacoltura.*
3. *Nelle aree ricadenti nella competenza territoriale di Enti di gestione dei parchi o ricadenti all’interno di siti Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei suddetti Enti.*

**Articolo 2**  
**Norme di prima applicazione**

1. Le direttive di cui al comma 1 dell'articolo 32-bis del regolamento regionale n. 1 del 2018 sono adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1 non sono ricevibili le domande di concessione demaniale idrica per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura.

**Articolo 3**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

*Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 18 dicembre 2023

STEFANO BONACCINI

---